

T.A.R.E.S. 2013

Informazioni generali e novità 2013 – LA DICHIARAZIONE TARES

Estratto Regolamento T.A.R.E.S. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.06.2013

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe comunale. In ogni caso il numero di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini del calcolo della Tares dovuta e, nel caso risultasse inferiore, il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.

In caso di occupazione dell'immobile da parte di famiglie anagrafiche distinte e/o da parte di soggetti non residenti anche in aggiunta alla famiglia anagrafica residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo o i coobbligati devono dichiarare l'effettivo numero di occupanti e ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della Tares.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;*
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente*

responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento se comunicate entro il termine di cui al comma 1 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Se non comunicate entro il termine di cui al comma 1 del presente regolamento gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della variazione se detta variazione comporta un decremento della tariffa dovuta e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione se detta variazione comporta un incremento della tariffa dovuta.

4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dà diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione se la comunicazione avviene entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di ritardata presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dal

primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:

-quando l'utente che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

-in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio già effettuata.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n.158/1999;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, per il 2013 al Gestore, può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.